

Intervento di Mario Collevocchio, esperto di Legautonomie

Dopo l'approvazione da parte della Camera, con l'ennesimo voto di fiducia, degli emendamenti introdotti e la conferma del relativo testo da parte del Senato nella seduta del 23 scorso, il decreto-legge n.2/2010 sugli interventi urgenti concernenti gli enti locali e le regioni è stato convertito in legge. Viene in tal modo consolidata la strana tendenza a proporre e a definire, da un lato, modelli organici di riforma delle autonomie regionali e locali, possibilmente con spirito bipartisan, e, d'altro lato, a introdurre in via immediata e "d'imperio" provvedimenti normativi a pioggia rivolti a disciplinare spezzoni di riforma.

La giustificazione ormai ricorrente in questi casi è che occorre ridurre la spesa pubblica e specialmente quella improduttiva. Se poi le riduzioni incidono sul costo della politica è anche assicurato il consenso dell'opinione pubblica! E così, tanto per ricordare, con la conversione in legge del decreto citato, che modifica le disposizioni della legge finanziaria promulgata soltanto un mese prima, accade che vengono ridotti i contributi ordinari agli enti locali, e cioè quelli che servono per finanziare le spese normali di funzionamento, viene ridotto il numero dei consiglieri e degli assessori, vengono soppresse, con alcune attenuazioni, le circoscrizioni di decentramento comunale e le figure dei difensori civici e dei direttori generali.

Vengono altresì soppressi anche i consorzi di funzioni tra enti locali e minate alla base le comunità montane. A ben guardare non c'è male, ma il bello è che il tutto avviene in presenza di due provvedimenti fondamentali di riforma organica delle autonomie regionali e locali. Ci si riferisce alla legge 42 del 5 maggio 2009 sul federalismo fiscale, densa di norme, di deleghe al Governo, di principi, di criteri direttivi che, a distanza di quasi un anno, non ha ancora prodotto nulla. Anzi, recentemente è stata modificata dalla legge 126/2009 sulla nuova disciplina di contabilità e di finanza pubblica per introdurre ulteriori deleghe al Governo in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e di bilancio delle regioni e degli enti locali di chiara matrice centralista.

L'altro provvedimento rilevante di riforma è il disegno di legge AC 3118 presentato alla Camera il 13 gennaio 2010 il cui contenuto è talmente esteso da rendere poco credibili le possibilità di concreta attuazione in tempi ragionevoli. Esso riguarda infatti l'individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, la semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, la delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative dello Stato, la Carta delle autonomie locali, la razionalizzazione delle province e degli Uffici territoriali di governo, il riordino di enti e degli organismi decentrati.

Entrambi i provvedimenti presentano una caratteristica comune che sorprende chiunque: le riforme vanno attuate a costo zero! Anzi, nella relazione al ddl AC 3118 si sostiene che il riordino istituzionale "assicura una riduzione della spesa pubblica ... e che i risparmi saranno destinati alla riduzione del disavanzo in settori particolarmente rilevanti, quali la sanità". E così, tanto per non perdere tempo, vengono anticipate con decreto - legge misure rivolte a ridurre la spesa al di fuori di un disegno organico di riforma istituzionale e finanziaria. A prescindere dagli aspetti di illegittimità costituzionale che il decreto-legge convertito potrà presentare, destinati ad alimentare ulteriormente il conflitto dei poteri dinnanzi alla Corte, sono evidenti alcuni gravi effetti negativi delle misure previste. Basti pensare alla soppressione dei circondari provinciali e delle circoscrizioni di

decentramento comunale nei comuni con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti che rappresenta un vulnus notevole ai principi del decentramento e della partecipazione che, in molte zone del Paese, sono vivamente sentiti e applicati. Inoltre, la stipula da parte dei comuni di convenzioni con le Province per supplire alla soppressione del difensore civico e utilizzare la figura del “difensore civico territoriale”, oltre a determinare oneri, si manifesta di fatto impraticabile per tutti i comuni di ciascuna provincia incidendo sulle effettive possibilità di tutela di tutti i cittadini. Ma anche la soppressione della figura del direttore generale nei comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti crea notevoli difficoltà organizzative e di coordinamento in molte realtà in cui questa figura già esiste ed esercita un ruolo importante nei processi di innovazione. Lo stesso dicasi per la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali che implica oggettive difficoltà di subentro dei comuni nell’assunzione diretta di servizi già esercitati in forma consortile, con evidenti ripercussioni nei confronti dei cittadini.

Occorre infine osservare che molte di queste misure entrano in vigore nel 2011, ivi compresa la soppressione delle Autorità d’ambito territoriale le cui funzioni dovranno essere riordinate dalle Regioni. Ed allora? Si ritiene forse che bisogna attendere a lungo l’attuazione dei provvedimenti di riforma indicati e soprattutto i primi provvedimenti sul federalismo fiscale? La domanda è legittima, eppure una recente norma collocata nella legge di contabilità e finanza pubblica 196/2009 stabilisce testualmente che “il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari fra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l’indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse”.

Finalmente si potranno avere indicazioni di carattere quantitativo che danno senso al federalismo fiscale. Il 30 giugno è vicino e occorrerà vigilare. Legautonomie lo farà in prima linea.